



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. [REDACTED]/[REDACTED]

promossa da:

[REDACTED] S.R.L. (avv. [REDACTED] [REDACTED])

PARTE ATTRICE

contro

[REDACTED] S.C.A. (avv. [REDACTED])

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Parte convenuta precisa come da note conclusive.

FATTO

Promuovendo la presente controversia, la [REDACTED] s.r.l. ha esposto di avere commissionato alla [REDACTED] s.c. a r.l., la produzione di spumanti analcolici e succhi di frutta, ai fini di una commercializzazione nei paesi arabi, ma di avere ricevuto forniture di prodotti inutilizzabili, sia in ragione della ritardata consegna, sia in ragione della non corrispondenza delle bevande alle caratteristiche richieste con riferimento al tasso di acidità. Sulla base di tale narrativa, l'attore ha richiesto di accertare l'inadempimento di controparte nell'esecuzione del contratto, la non debenza del pagamento del saldo delle fatture già parzialmente pagate, la condanna di controparte a risarcire il lucro cessante subito per la mancata commercializzazione del prodotto.

Costituendosi in giudizio, ha resistito la [REDACTED], deducendo che le bevande erano state prodotte in conformità a quanto richiesto e che nessun ritardo nella consegna si era verificato. Per tali motivi, la convenuta ha concluso instando per il rigetto della domanda attorea, nonché, in

via riconvenzionale, per la condanna di controparte al pagamento della somma di € 50.000 per il mancato completo pagamento della fornitura.

Il Giudice allora procedente ha istruito la causa con l'escussione di tutti testi indotti dalle parti.

A seguito del fallimento della ██████████, il processo è stato dichiarato interrotto dal Giudice allora procedente e poi riassunto dal Fallimento ██████████, mentre la ██████████ ha eccepito la tardività della riassunzione e la conseguente estinzione del processo, ciò che invece è stato contestato dall'attrice deducendo la tempestività della riassunzione stessa.

DIRITTO

a) Va preliminarmente esaminata l'eccezione processuale di parte convenuta relativa all'estinzione del processo.

I dati rilevanti sono i seguenti:

- in data 7/7/2015 il Tribunale di Macerata ha dichiarato il fallimento di ██████████;
- in data 21/9/2015 l'avvocato di ██████████ *in bonis*, ha depositato la sentenza dichiarativa di fallimento nel fascicolo telematico del presente processo;
- all'udienza del 29/9/2015 il Giudice allora procedente ha dichiarato l'interruzione del giudizio;
- con ricorso depositato il 22/12/2015, la curatela fallimentare ha riassunto il processo;
- con comparsa depositata il 9/3/2016, la convenuta si è costituita eccependo preliminarmente l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione *ex art. 305 c.p.c.*, ed ha ribadito tale eccezione anche a verbale dell'udienza del 31 marzo 2016, la prima successiva alla riassunzione.

Ciò detto, il Fallimento ritiene che il termine per riassumere di cui all'articolo 305 c.p.c., debba decorrere dall'ordinanza resa dal Giudice nel corso dell'udienza del 29/9/2015, con la quale è stata disposta l'interruzione del processo.

Parte convenuta, invece, argomenta che, ai sensi dell'articolo 43 L.F., il processo deve ritenersi automaticamente interrotto dal momento in cui la parte ha avuto conoscenza legale del fallimento, avendo il provvedimento interruttivo del Giudice funzione meramente dichiarativa; e nel caso che qui occupa, la conoscenza legale del fallimento, da parte del curatore fallimentare, deve ritenersi esistente già dal momento in cui è stata depositata la sentenza di fallimento il 7/7/2015, od al più da quando il difensore di ██████████, il 21/9/2015, ha depositato detta sentenza nel fascicolo telematico della presente causa.

Tanto premesso, deve osservarsi che, ai sensi del vigente articolo 43 comma 3 L.F., così come riformulato a seguito della modifica apportata dall'art. 41 D.Lgs. n. 5/2006, "*l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo*".

Si tratta quindi di una norma speciale, che con specifico riferimento al fallimento, detta una disciplina derogatoria rispetto a quella generale posta dall'articolo 300 c.p.c. per tutti gli altri eventi interruttivi: in particolare, se la norma generale dell'articolo 300 c.p.c. prevede che l'evento interruttivo debba essere dichiarato dal procuratore della parte, ed in mancanza il Giudice non può interrompere il processo, nel particolare caso specifico dell'evento interruttivo rappresentato dal fallimento, ai sensi dell'articolo 43 L.F. l'interruzione è automatica e prescinde dalla dichiarazione della parte.

Il problema che si pone è allora quello di comprendere da quando decorra il *dies a quo* per riassumere il processo, rendendo compatibile la natura automatica dell'interruzione con l'esigenza che il termine per riassumere decorra solo dalla conoscenza dell'evento, secondo l'insegnamento di Corte Cost. n. 17/2010.

Proprio per il mancato bilanciamento tra tali due esigenze, risultano inappaganti le due contrapposte tesi inizialmente formulate, che ritenevano di far decorrere il termine, comunque ed in ogni caso, dalla pronuncia di fallimento, così valorizzando la natura automatica dell'interruzione ma obliterando l'esigenza della reale conoscenza dell'evento; ovvero dalla declaratoria di interruzione da parte del Giudice, semplicemente divenuta obbligatoria e non più subordinata alla richiesta della parte *ex art. 300 c.p.c.*, così valorizzando il dato della reale conoscenza dell'evento ma sminuendo quello della natura automatica dell'interruzione.

La giurisprudenza ha quindi aderito ad una più condivisibile posizione mediana, facendo decorrere il termine per riassumere dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.

E' stato così chiarito che, a seguito del fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'articolo 300 c.p.c., è automatica e deve essere dichiarata dal Giudice non appena sia venuto a conoscenza dell'evento, ma ciò non significa che *"la parte non fallita è tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata o meno dichiarata"*, in assenza di conoscenza legale dell'evento (Cass. n. 5288/2017).

Medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla procedura, posto che *"al fine del decorso del termine per la riassunzione, non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore fallimentare dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare. La conoscenza deve inoltre essere legale, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata"* (Cass. n. 27165/2016, Cass. n. 6331/2013 e Cass. n. 5650/2013).

Consegue che la declaratoria di fallimento, in quanto tale, non è di per sé idonea a far decorrere il termine per riassumere il processo, e ciò né con riferimento alla controparte, atteso che la stessa potrebbe non essere a conoscenza dell'evento, né con riferimento al curatore, il quale è certamente a conoscenza dell'evento ma potrebbe non conoscere l'esistenza del singolo processo sul quale l'evento interruttivo deve operare: occorre quindi, secondo la citata giurisprudenza, tanto con riferimento alla parte non fallita, quanto con riferimento al curatore, una *"conoscenza legale, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata"*.

Nel caso che qui occupa, la conoscenza legale, da parte del Fallimento, dell'esistenza del presente giudizio, nell'ambito del quale la causa interruttiva è destinata a incidere, è integrata dal deposito nel fascicolo telematico, da parte del difensore di ██████, della sentenza di fallimento della propria cliente.

Infatti, sempre secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, atto idoneo a determinare il decorso del termine per la riassunzione è *"la dichiarazione resa dal difensore"* nel processo, *"stante l'obbligo gravante sul procuratore della parte poi dichiarata fallita, quale mandatario, di rendere nota la circostanza alla curatela, obbligo scaturente dalla disciplina sostanziale in tema di mandato ed in particolare dal combinato disposto dagli articoli 1728 e 1710 c.c., come sottolineato da Corte Costituzionale n. 136/1992"* (Cass. n. 6331/2013, Cass. n. 5650/2013).

Pertanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, è dalla dichiarazione resa dal difensore di ██████ il 21/9/2015, tramite formale deposito nel processo della sentenza di fallimento, che decorre il termine per riassumere da parte della curatela, in ragione *"dell'obbligo gravante sul procuratore della parte poi dichiarata fallita, quale mandatario, di rendere nota la circostanza alla curatela"*; e tale obbligo decorre dalla medesima data anche per la parte della convenuta, che con il deposito della sentenza di fallimento nel fascicolo processuale, ha avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo.

Tutto ciò posto, se il *dies a quo* per riassumere decorre dal 21/9/2015, ultimo giorno utile per procedere alla riassunzione era il 21/12/2015.

Infatti, la riassunzione deve essere effettuata *"entro il termine perentorio di tre mesi"* ai sensi dell'articolo 305 c.p.c.; e nel caso di termini mensili, ai sensi degli articoli 155 comma 2 c.p.c. e 2963 comma 4 c.c., il decorso del tempo si ha, *ex nominatione dierum*, allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale (Cass. n. 22685/2015, Cass. n. 17313/2015, Cass. n. 22699/2013, Cass. n. 11491/2012).

Ne deriva, in conclusione, che la riassunzione effettuata dalla curatela con deposito del ricorso il 22/12/2015, deve ritenersi tardiva, ciò che comporta l'estinzione della procedura ai sensi dell'articolo 305 c.p.c.

b) A seguito della declaratoria di estinzione, le spese di lite vanno compensate *ex* articolo 92 comma 2 c.p.c. in ragione della sostanziale reciproca soccombenza, atteso che la pronuncia in rito travolge sia la domanda principale dell'attore, sia la domanda riconvenzionale della convenuta.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, trasferito al Tribunale di Reggio Emilia il 28/8/2017, all'udienza del 14/9/2017, ed in tale udienza è stato deciso con sentenza contestuale *ex* art. 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e depositata telematicamente.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- dichiara l'estinzione del processo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.

Reggio Emilia, 14/9/2017

**Il Giudice
Dott. Gianluigi Morlini**